

## **ART. 18**

1. Il Congresso può modificare il presente Statuto mediante il voto favorevole dei 2/3 dei voti dei Delegati aventi diritto al voto.
2. Il Congresso soltanto può dichiarare lo scioglimento dello S.N.A.G. e con il voto favorevole dei 3/4 dei voti rappresentati dai Delegati aventi diritto al voto provvedendo in tal caso alla nomina dei liquidatori ed alle modalità di liquidazione.
3. In caso di scioglimento dello S.N.A.G., il patrimonio dell'Ente sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità.